

**COMUNE DI SULMONA**

*(Provincia di L'Aquila)*

**Approvato con Delibera del Consiglio  
Comunale n.31 del 26.04.2021**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL  
CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)**

**Sommario**

SEZIONE 1. DISCIPLINA GENERALE CUP .....	5
ART.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	5
ART.2. PRESUPPOSTO DEL CANONE .....	5
ART.3. CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE .....	6
ART.4. TARIFFE.....	6
ART.5. PATROCINIO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE.....	7
ART.6. SOGGETTO PASSIVO .....	8
ART.7. SOGGETTO ATTIVO .....	8
ART.8. DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE .....	9
ART.9. TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE.....	10
ART.10. SOMME DI MODESTA ENTITÀ (IMPORTI MINIMI).....	11
ART.11. RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	11
ART.12. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO .....	11
ART.13. CONTENZIOSO .....	12
ART.14. OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE .....	12
ART.15. SANZIONI ED INDENNITÀ E INTERESSI.....	13
ART.16. RISCOSSIONE COATTIVA.....	14
ART.17. COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA.....	14
ART.18. RATEIZZAZIONE.....	15
SEZIONE 2. CANONE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO .....	17
ART.19. OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE.....	17
ART.20. TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI.....	17
ART.21. OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	17
ART.22. ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....	18
ART.23. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	19
ART.24. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE .....	20

ART.25.	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	21
ART.26.	DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....	21
ART.27.	TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE .....	21
ART.28.	DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	22
ART.29.	MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	22
ART.30.	RINNOVO DELLA CONCESSIONE .....	23
ART.31.	CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO .....	23
ART.32.	CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE .....	24
ART.33.	ENTITÀ DELL'OCCUPAZIONE-CRITERI .....	24
ART.34.	CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	26
ART.35.	PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO .....	26
ART.36.	OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO.....	27
ART.37.	OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	27
ART.38.	OCCUPAZIONI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE E CAPPOTTI TERMICI	28
ART.39.	ESENZIONI .....	28
	SEZIONE 3. CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	31
ART.40.	OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE.....	31
ART.41.	TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....	31
ART.42.	DEFINIZIONE DI MEZZI DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI .....	31
ART.43.	AUTORIZZAZIONI .....	33
ART.44.	ANTICIPATA RIMOZIONE.....	34
ART.45.	CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MEZZI PUBBLICITARI.....	34
ART.46.	CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	35
ART.47.	MEZZI PUBBLICITARI VARI.....	36
ART.48.	PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE .....	37

ART.49.	ESENZIONI DEL CANONE .....	37
ART.50.	RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI E IMPORTI MINIMI DEL CANONE.....	39
SEZIONE 4.	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI .....	41
ART.51.	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	41
ART.52.	SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI .....	41
ART.53.	DETERMINAZIONE DEL CANONE .....	41
ART.54.	SUPERFICIE IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI .....	42
ART.55.	MODALITÀ DI ESECUZIONE SEL SERVIZIO .....	42
ART.56.	CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE .....	43
ART.57.	MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO .....	44
ART.58.	ESENZIONI DAL CANONE .....	44
ART.59.	MAGGIORAZIONI DEL CANONE .....	45
ART.60.	RIDUZIONE DEL CANONE .....	45
SEZIONE 5.	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI .....	47
ART.61.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	47
ART.62.	NORME FINALI.....	47

## **SEZIONE 1.      DISCIPLINA GENERALE CUP**

### **ART.1.   OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel Comune di Sulmona, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione dei mezzi pubblicitari e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve, fino alla naturale scadenza, le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di determinazione ed eventuale adeguamento, nonché di riscossione del presente canone, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
4. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
5. Ai sensi del comma 821 della L. 160/ 2019, per quanto non innovato con il presente Regolamento, continua ad applicarsi il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 09/05/2011, recante oggetto "Approvazione Regolamento dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni", di seguito Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

### **ART.2.   PRESUPPOSTO DEL CANONE**

1. Il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge.
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano

visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows, gradini, scale di accesso a fabbricati di civile abitazione, griglie ed intercapedini, tettoie, vetrine sporgenti e simili infissi di carattere stabile.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti e ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari, nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni.

### **ART.3. CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai fini della classificazione anagrafica del Comune di Sulmona ove la stessa costituisce parametro di riferimento per l'applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, ivi compresa la disciplina tariffaria, si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno a quello precedente, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

### **ART.4. TARIFFE**

1. La deliberazione tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le due seguenti tipologie tariffarie, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:
  - a) **annua o permanente**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore all'anno solare; si applica la tariffa annuale anche alle esposizioni di durata superiore a novanta giorni;

- b) **giornaliera o temporanea**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare.
3. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
  4. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe base, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni percentuali in base alla tipologia e alla finalità dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario.
  5. I coefficienti di maggiorazione o di riduzione di cui al comma precedente sono approvati dalla Giunta Comunale, sulla base delle fattispecie di occupazione e diffusione pubblicitaria di cui all'allegato A) al presente Regolamento.
  6. La Giunta Comunale, con delibera di approvazione delle tariffe, può:
    - a) stabilire un'eventuale graduazione in relazione al periodo dell'anno in cui avviene la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera, anche in ragione della tipologia;
    - b) stabilire riduzioni, anche in ragione della tipologia di occupazione o di diffusione del messaggio pubblicitario, che avvenga all'interno del centro storico, non oltre il 30% della relativa tariffa ;
    - c) introdurre esenzioni/riduzioni a favore di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale;
    - d) stabilire maggiorazioni, in relazione all'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, in determinate aree, anche per periodi limitati, in considerazione del flusso turistico, del traffico veicolare o pedonale e della concentrazione di attività commerciali, non oltre il 150% della relativa tariffa;
  7. Oltre alle fattispecie sopra citate la Giunta Comunale con propria deliberazione può disporre, per particolari motivi di interesse pubblico generale, quali a puro titolo esemplificativo la promozione del territorio, la cultura, il turismo, ulteriori riduzioni del canone compatibilmente con la copertura finanziaria.

#### **ART.5. PATROCINIO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria siano realizzate in occasione di

manifestazioni politiche, culturali e sportive effettuate con finalità non economiche, la Giunta Comunale può deliberare il patrocinio prevedendo contestualmente una riduzione/esenzione dal canone. Nel caso in cui venga deliberata una riduzione, quest'ultima non può superare il 50% del canone dovuto.

2. In tutti i casi in cui sia deliberata una riduzione/esenzione deve essere quantificato da parte dell'ufficio competente la minore entrata connessa al beneficio economico concesso.

#### **ART.6. SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

#### **ART.7. SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Sulmona
2. In caso di gestione diretta del canone, la Giunta Comunale designa uno o più funzionari responsabili a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone, nonché per l'esercizio delle attività di controllo, verifica e accertamento, ivi compresa anche l'applicazione delle sanzioni e dell'eventuale contenzioso, nonché della riscossione coattiva..
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario



incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

**ART.8. DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE**

1. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, previo pagamento del canone dovuto.
2. La formale dichiarazione, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune è invece comunque dovuta, con contestuale versamento del canone, oltre che per le occupazioni di cui all' ART.37 del presente regolamento, per le seguenti ulteriori fattispecie:
  - a) per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
  - b) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
  - c) per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli, la dichiarazione deve essere presentata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
  - d) per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
  - e) per i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non si è soggetti alla presentazione della dichiarazione. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a mq uno è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;
  - f) per tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e delle vigenti

normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.

3. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario la dichiarazione va presentata a mezzo PEC, con Raccomandata A/R o con le modalità telematiche individuate dall'Amministrazione Comunale all'ufficio comunale competente per la liquidazione del canone e se l'attività di gestione dell'entrata fosse affidata ad un Concessionario all'ufficio di questi.

#### **ART.9. TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente all'Ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e ss.mm.ii, ovvero con le modalità consentite dalla legge.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, queste ultime da intendersi fino ad un massimo di 90 giorni di esposizione, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione; qualora l'importo del canone superi euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate, da corrispondersi anticipatamente ogni mese e, comunque, entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione).
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in quattro rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Nei casi di rilascio di concessioni/autorizzazioni nel corso dell'anno il canone è dovuto in dodicesimi con effetto dal 1° giorno del mese del rilascio e con la possibilità di rateizzazione alle scadenze previste dal precedente periodo; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone alla data del subingresso da parte del precedente. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione

decimale è inferiore a 49 centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 49 centesimi di euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'ART.15, punto 4, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **ART.10. SOMME DI MODESTA ENTITÀ (IMPORTI MINIMI)**

1. Non si procede al versamento del canone nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 5,00 (cinque/00).
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 (dodici/00) con riferimento ad ogni annualità, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

#### **ART.11. RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può richiedere al Comune di Sulmona il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro il termine indicato nel provvedimento di rimborso.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART.12. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO**

1. All'accertamento delle violazioni del presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179, il Funzionario Responsabile del Canone nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali,

con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai soggetti passivi di apposito atto di accertamento esecutivo delle somme dovute redatto dal Funzionario Responsabile del Canone e con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.
4. Gli atti di accertamento costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

#### **ART.13. CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **ART.14. OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata. In particolare il competente pubblico ufficiale locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, procede alla redazione di processo verbale di constatazione a carico di coloro che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, assegnando un congruo termine per la rimozione, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, ivi comprese quelle di custodia dei materiali stessi, e fatta salva ogni eventuale pretesa risarcitoria.
2. La previsione di cui al comma precedente si applica anche in caso di omesso versamento del canone dovuto.
3. L'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, prevedono il pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi

pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di importo il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio.
5. Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con provvedimento del Settore competente del Comune, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
7. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata di regola entro un anno e, comunque, non oltre entro cinque anni dalla data di rilevazione.
8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

#### **ART.15. SANZIONI ED INDENNITÀ E INTERESSI**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui all'articolo precedente, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro (100,00).

4. Sulle somme dovute a titolo di CUP si computano gli interessi applicando il tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART.16. RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Decorsi 30 giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, il Funzionario Responsabile procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a. il Comune di Sulmona;
  - b. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  - c. i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Comune individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, con espressi indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 1 punto percentuale.

#### **ART.17. COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

- a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

#### **ART.18. RATEIZZAZIONE**

1. Il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
  - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c. da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
  - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - e. da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. Per dilazioni con numero di rate superiori a 24, la concessione della dilazione soggiace al preventivo pagamento del 20% dell'importo dovuto. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.000,00 euro, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari

finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
4. Condizione per accedere alla rateizzazione è l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni nell'ultimo biennio.
5. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'ART.16, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
6. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. Ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
9. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 48 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
11. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.



## **SEZIONE 2. CANONE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO**

### **ART.19. OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE**

1. La presente Sezione disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows, gradini, scale di accesso a fabbricati di civile abitazioni, griglie ed intercapedini, tettoie, vetrine sporgenti e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.
2. Sono disciplinate altresì i criteri per la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le agevolazioni e le esenzioni.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono fatte salve le discipline regolamentari adottate dall'Ente per specifiche fattispecie di occupazione, ivi inclusa quella relativa ai chioschi e dehors, che, pertanto, si intendono innovate esclusivamente in relazione alla determinazione e al pagamento del canone.

### **ART.20. TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### **ART.21. OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del provvedimento di concessione soltanto in circostanze di urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato, oltre alla domanda intesa a ottenere la concessione in sanatoria, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore Comunale e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare se sussistano le condizioni di urgenza. Il canone dovuto è versato all'atto del rilascio del provvedimento

concessorio in sanatoria.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta che l'occupazione sia considerata abusiva a tutti gli effetti, con l'applicazione delle sanzioni di legge nonché di quelle previste nel presente regolamento per le occupazioni abusive.

#### **ART.22. ISTANZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Chiunque intenda occupare, anche temporaneamente, nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, anche se la fattispecie è esente dal pagamento del canone.
2. La domanda di concessione, in bollo ai sensi di legge, deve contenere:
  - a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA, la pec;
  - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sovrastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato sulla cartografia comunale;
  - d) l'entità dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati, con relativo disegno illustrativo dello stato di fatto, riportante tutte le misure dell'area interessata e del posizionamento dell'ingombro;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, nel caso in cui l'occupazione consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nei

Regolamenti Comunali;

- h) la sottoscrizione a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e istruttoria con deposito di cauzione, da presentare nelle forme di legge, se richiesto dal Comune a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione o di eventuali danni.

La richiesta di concessione deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli Servizi, salvo quanto disposto per le occupazioni di urgenza.
4. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, la domanda di concessione per le occupazioni deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
5. L'ufficio competente ha la facoltà di istruire eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati ai commi 3 e 4, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti ritenuti necessari ed eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione dal competente ufficio. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti, nonché degli adempimenti necessari per ottenere la concessione.
8. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce o per la somministrazione di alimenti o bevande, salvo quanto disposto da specifiche norme.

#### **ART.23. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere e a rilasciare gli atti amministrativi di concessione e individua le più efficaci procedure, anche telematiche, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti degli utenti e al fine di realizzare una gestione del canone improntata alla massima efficienza ed efficacia.
1. L'ufficio competente all'adozione dell'atto di concessione, ricevuta l'istanza, che deve essere presentata al protocollo dell'Ente, procede con l'istruttoria. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi termini

diversamente individuati nei singoli Regolamenti Comunali applicabili per materia.

2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta degli elementi di riferimento di cui all'ART.22 oppure carente della documentazione da produrre, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta scritta di integrazione e/o rettifica, termine di cui al comma 2 è sospeso sino alla data di presentazione della documentazione richiesta. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'archiviazione d'ufficio della pratica.
3. Il rilascio della concessione è in ogni caso subordinato all'assenza di morosità pregresse relative al pagamento del canone (o dell'imposta). Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dei debiti definiti o delle obbligazioni non assolte e provveda al versamento delle rate alle scadenze stabilite.
4. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo l'amministrazione comunica al richiedente, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990.
5. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze presentate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.
7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
9. La copia del provvedimento di concessione dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

#### **ART.24. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE**

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario:
  - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
  - b) la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;

- c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- d) la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- e) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e la relativa accettazione espressa.

#### **ART.25. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, anche incamerando il deposito cauzionale eventualmente richiesto;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **ART.26. DURATA DELL'OCCUPAZIONE**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 10, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **ART.27. TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata

per l'attività o l'oggetto trasferito.

4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone (o della TOSAP) non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione qualora gli obblighi relativi al canone (o alla TOSAP) per la stessa non siano stati interamente assolti.

#### **ART.28. DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - d) il venir delle condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;

In tutti i casi di decadenza, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

2. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica ovvero l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa del concessionario, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
  - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

#### **ART.29. MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico

sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, con esclusione di interessi e qualsiasi indennità.

#### **ART.30. RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, dieci giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

#### **ART.31. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Le tariffe del canone sono determinate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'ART.4 del presente Regolamento.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in base alla suddivisione del territorio comunale ai sensi dell'ART.32 del presente Regolamento;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. In riferimento alle previsioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) la Giunta Comunale, con delibera di approvazione delle tariffe, prevede l'adozione di specifici coefficienti moltiplicatori;
4. I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione, salvo diversa ed espressa disposizione regolamentare, sono di seguito indicati:

- a) Per le occupazioni annuali il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale, individuata per categorie di articolazione del territorio, per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
  - b) Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;
5. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni non sono cumulabili.
  6. Per le occupazioni aventi carattere permanente, il canone è commisurato per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione.

#### **ART.32. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico le strade del Comune sono classificate in due categorie a cui corrisponde una distinta tariffa:
  - a) **1^ CATEGORIA:** centro abitato, come definito ai sensi del Codice della Strada;
  - b) **2^ CATEGORIA:** frazioni e rimanente territorio;
2. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria, viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria, è stabilita in misura del 60% rispetto alla 1^ categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **ART.33. ENTITÀ DELL'OCCUPAZIONE-CRITERI**

1. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate



singolarmente al metro quadro superiore.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo;
6. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità;
7. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
8. Per i passi carrabili la superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
9. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
10. Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone con riferimento al suolo per la parte effettivamente sottratta all'uso pubblico e la tariffa soprassuolo per la parte della proiezione dello spazio di manovra.
11. Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
12. Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
13. Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
14. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

**ART.34. CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Nei casi di rilascio di concessioni nel corso dell'anno, il canone è dovuto in dodicesimi con decorrenza dal 1° del mese del rilascio.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - a) fino a 12 ore – riduzione del 30%;
  - b) tariffa giornaliera - tariffa intera.
3. Le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni pagano il canone con una riduzione del 50%.
4. Le occupazioni poste in essere con gru, ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare. La superficie occupata e soggetta a canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico in conseguenza diretta dell'occupazione principale.

**ART.35. PASSI CARRABILI E ACCESSI A RASO**

1. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta del 90 per cento.
4. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in

qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **ART.36. OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO**

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

#### **ART.37. OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1 ad utenza.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune competente per territorio con dichiarazione da inviare, a mezzo PEC, entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

**ART.38. OCCUPAZIONI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE E CAPPOTTI TERMICI**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

a) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (ai sensi dell'art. 3, c. 67, della Legge 549 del 28 Dicembre 1995):

- si esonerano dal pagamento della tassa le superfici occupate sino a 10 mq.;
- si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80% per superfici superiori a 10 mq;
- l'occupazione eventualmente superiore a tale limite è tassata, sempre con la tariffa ordinaria per l'intera superficie risultante dal titolo e non per la sola parte eccedente i 10 mq.

2. Il pagamento del canone per la superficie occupata dal c.d. "cappotto termico", autorizzato secondo le norme regolamentari e di legge, anche in relazione all'interesse d'incentivazione di tecniche di edilizia sostenibile è assolto una tantum al rilascio del titolo edilizio abilitativo nella misura di euro 50,00.

**ART.39. ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore mezzo metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap, in situazione di gravità ai

sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, 104 e ss.mm.ii., l'accertamento della condizione di persona portatrice di handicap in situazione di gravità è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 4 della sopra citata legge 104/1992;

- g) le occupazioni effettuate con gradini, scale di accesso a fabbricati di civile abitazioni, griglie ed intercapedini, tettoie, vetrine sporgenti e simili infissi di carattere stabile;
- h) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- i) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- j) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS-, di cui all'art. 10 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze;
- k) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché non recanti messaggi pubblicitari;
- c) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché siano collocati a delimitazione di spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) occupazioni effettuate da imprese private per conto del Comune;
- g) le occupazioni di soprassuolo mediante condizionatori d'aria con unità esterna;
- h) le occupazioni effettuate in occasione della manifestazione "Giostra Cavalleresca" relative allo svolgimento dell'evento (mezzi ed attrezzature), nonché le iniziative ad essa connesse

organizzate e gestite dai Borghi e Sestieri, nel periodo compreso tra giugno e settembre.

- i) A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
3. Non si fa comunque alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

### **SEZIONE 3. CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

#### **ART.40. OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE**

1. La presente Sezione disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla Sezione 2 del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi.

#### **ART.41. TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

#### **ART.42. DEFINIZIONE DI MEZZI DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI**

1. **PREINSEGNA:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto monofacciale o bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. **INSEGNA DI ESERCIZIO:** scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da

simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In base alla tipologia si distinguono in:

- a) Insegne frontali (aderenti al prospetto/recinzione del fabbricato per tutta la superficie);
  - b) Insegne a bandiera (ancorate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
  - c) Insegne a bandiera su palo (installate su proprio supporto nell'aria di pertinenza dell'attività, parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli);
  - d) Insegne su copertura di edifici;
  - e) Insegne su tenda (installate sul tessuto della tenda da sole posta all'esterno dell'esercizio a protezione di vetrine e ingressi);
  - f) Insegne su vetro (installate sulle vetrine o sulla porta di ingresso dell'esercizio);
3. BACHECA: impianto pubblicitario fissato a muro finalizzato all'esposizione di messaggi relativi ad un'attività sociale.
  4. TARGA: scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto monofacciale, installata in aderenza alla parete dell'edificio in cui si svolge l'attività, finalizzata alla pubblicizzazione di sedi e/o attività commerciali, professionali, ricreative, culturali e sportive.
  5. CAVALLETTO MOBILE: struttura mobile da esposizione ubicata nelle vicinanze dell'attività a cui si riferisce;
  6. SORGENTE LUMINOSA: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti, che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Tra le varie tipologie di sorgenti luminose si definiscono le seguenti:
    - a) Proiezione: trasmissione di un'immagine luminosa ottenuta tramite diapositiva, pellicola o altro su una parete riflettente;
    - b) Impianto a messaggio variabile: impianto di forma rettangolare con sistema elettronico di variazione, ma non intermittente, del messaggio pubblicitario;
    - c) Fascio di luce: fasci di luce finalizzati ad identificare, localizzare, o pubblicizzare attività commerciali o ricreative.
  7. CARTELLO: manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola, o entrambe le facce, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc, sia tramite



meccanismi tecnologici finalizzati alla intercambiabilità del messaggio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;

8. **STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
9. **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO:** riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
10. **IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta, che per luce indiretta.
11. **TOTEM:** manufatto tridimensionale autoportante con una o più facce, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc., può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
12. **PALLONE FRENATO:** impianto pubblicitario provvisorio costituito da aerostato vincolato al suolo con uno o più cavi.
13. **POSTER DECORATIVO:** sistema pubblicitario monofacciale realizzato su tessuti speciali o pannelli di qualsiasi materiale, di dimensioni superiori a quelle massime utilizzate nelle pubbliche affissioni o affissioni dirette.
14. **PUBBLICITA' SU VEICOLI:** impianto pubblicitario su veicolo, semovente, o rimorchio, da parificare ad un impianto fisso, in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

#### **ART.43. AUTORIZZAZIONI**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina del rilascio dell'autorizzazione per i mezzi pubblicitari, per gli obblighi del titolare e le relative procedure di richiesta e rinnovo si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

#### **ART.44. ANTICIPATA RIMOZIONE**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **ART.45. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard dalla Giunta è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) superficie espositiva del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e in forma luminosa;
  - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. In riferimento alle previsioni di cui alle precedenti lettere c) e d) la Giunta Comunale, con delibera di approvazione delle tariffe, prevede l'adozione di specifici coefficienti moltiplicatori;
4. I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) Per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto è calcolato

moltiplicando la tariffa base annuale per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;

- b) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;

Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base della specifica fattispecie prevista; le riduzioni non sono cumulabili.

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
  - a) Sono annuali, o permanenti, quelle la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, si protragga per l'intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) Sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e possono essere giornaliere, settimanali o mensili;
  - c) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
2. Per le esposizioni aventi carattere annuale e periodico il pagamento del canone è previsto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione. Nei casi di rilascio di autorizzazioni nel corso dell'anno, il canone è dovuto in dodicesimi con decorrenza dal 1° del mese del rilascio

#### **ART.46. CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

3. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
4. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
5. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;
6. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
7. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi;
8. Per i mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
9. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
10. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
11. Per le forme di esposizioni pubblicitarie effettuate mediante proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico e comunque dal pubblico visibili, il canone è dovuto in relazione alla superficie espressa in mq con tariffa giornaliera secondo i valori determinati dalla giunta comunale.

#### **ART.47. MEZZI PUBBLICITARI VARI**

1. Per la pubblicità eseguita con aeromobili, palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura stabilita annualmente con apposita delibera.
2. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente

dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita annualmente con apposita delibera.

3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura stabilita annualmente con apposita delibera.

#### **ART.48. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Il canone è in ogni caso è dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
5. il canone dovuto è calcolato con le seguenti modalità:
  - a) per i veicoli adibiti alla pubblicità: per ogni mq di esposizione con i criteri e le modalità previste dai precedenti ART.45 e ART.46.
  - b) Per i veicoli adibiti al trasporto di merce per conto proprio o per conto altrui, il canone annuo è dovuto dall'impresa che risulti residente e che risulta domiciliata presso il comune di Sulmona in ragione alla portata:
    - i. Fino a 30 q.li
    - ii. Oltre 30 q.li;

#### **ART.49. ESENZIONI DEL CANONE**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza,

nelle immediate adiacenze del punto vendita e relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;
- d) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- e) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- f) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna o insegna mista;
- g) le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - i. Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - ii. Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - iii. Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.
- h) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1

dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- k) i mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

#### **ART.50. RIDUZIONI, MAGGIORAZIONI E IMPORTI MINIMI DEL CANONE**

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario con gli appositi coefficienti moltiplicatori, come di seguito e per le esposizioni delle seguenti attività:
  - a) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, qualora effettuate in forma luminosa o illuminata, viene applicata una maggiorazione del 100% della relativa tariffa;
  - b) Per gli impianti pubblicitari installati su suolo pubblico, con esclusione delle insegne di esercizio, il canone annuo dovuto è maggiorato del 10% della relativa tariffa;
  - c) Alle diffusioni pubblicitarie, ai mezzi pubblicitari ed alle insegne, il canone viene applicato in ragione delle dimensioni, calcolate con i relativi arrotondamenti, come di seguito indicato:
    - 1) fino a un metro quadrato: viene applicata tariffa base approvata dalla Giunta Comunale;
    - 2) fino a 5,5 metri quadrati: viene applicata una maggiorazione del 20% rispetto alla tariffa di cui al punto 1);
    - 3) fino a 8,5 metri quadrati: viene applicata una maggiorazione del 50% rispetto alla tariffa di cui al punto 2);
    - 4) oltre 8,5 metri quadrati: viene applicata una maggiorazione del 100% rispetto alla tariffa di cui al punto 2);
  - d) Alla distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e similari, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso a disposizione del pubblico, si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati;
  - e) Alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore

consentite. Non si applica la misura in metri quadrati;

- f) Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;
- g) Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
- h) Alla pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza si applica una riduzione del 50%



## **SEZIONE 4. SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **ART.51. SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.
2. La quantità, le caratteristiche tecniche e la distribuzione nel territorio degli impianti destinati a pubbliche affissioni sono stabilite dal Piano degli Impianti Pubblicitari.

### **ART.52. SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI**

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento degli impianti affissionistici, con oneri a proprio carico, qualora si determinino situazioni di forza maggiore o imprevedibili e dichiarate pubbliche esigenze.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamenti di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi ed alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o di quelle indicate dagli uffici comunali competenti.

### **ART.53. DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione, contestualmente alla richiesta del servizio stesso.
2. La tariffa di riferimento, da applicare al foglio di dimensione sino a 70x100 cm è quella standard indicata comma 827 dell'art. 1 della L. 160/2019 nella misura di euro 0,70.
3. I coefficienti moltiplicatori e le tariffe specifiche, sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, se non modificate nei termini di legge, si intendono prorogate di anno in anno.
4. La graduazione delle tariffe relative al canone sulle pubbliche affissioni è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) la tariffa è applicata al formato base dei manifesti delle dimensioni 70x100. I manifesti aventi dimensioni inferiori sono rapportati al formato base, mentre per quelli aventi dimensioni superiori la tariffa sarà moltiplicata per il numero dei fogli che compone il

manifesto;

- b) durata dell'esposizione del manifesto;
- c) valore economico/commerciale dell'area dove sono situati gli impianti in relazione alla diffusione del messaggio pubblicitario.
- d) località di esposizione del manifesto.

#### **ART.54. SUPERFICIE IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e dirette è stabilita in 40 mq. per ogni mille abitanti; considerato che la popolazione residente nel Comune di Sulmona alla data del 31.12.2019 risulta essere pari a 23.259 abitanti, la superficie totale da destinare alle affissioni è pari a 930 mq così ripartiti:
  - 70% affissioni di natura commerciale;
  - 20% affissioni di natura istituzionale e prive di rilevanza economica;
  - 10% a soggetti privati diversi dal concessionario del pubblico servizio per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. La tipologia, il formato, l'ubicazione e la destinazione degli impianti affissionistici da adibire alle affissioni pubbliche e dirette, sono individuate nel Piano Generale degli Impianti.

#### **ART.55. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. In detto registro dovranno essere annotati in ordine cronologico tutte le commissioni affissionistiche pervenute con l'esatta indicazione del committente e del soggetto obbligato, della quantità, del tipo e della natura dell'affissione, nonché l'entità della somma riscossa e gli estremi della relativa quietanza, oltre la data di effettiva uscita dei manifesti.
3. La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 gg. dalla data richiesta, il Comune o il concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10

- gg. dalla richiesta d'affissione. Detta comunicazione dovrà indicare il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
6. Il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg. La richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello della comunicazione. Il committente, in ogni caso, ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere la metà del canone dovuto. La richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
  7. Il comune o il concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
  8. Detta disponibilità viene a cessare se l'interessato non notifica l'invio di manifesti richiesti, nei due giorni successivi alla richiesta.
  9. Nell'ufficio del servizio saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
  10. Tutti i manifesti affissi per il pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale con il timbro di scadenza riportante l'indicazione dello stesso Ufficio.
  11. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata eseguita.

#### **ART.56. CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE**

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali. Nei casi di esenzioni, l'ufficio affissioni conserverà un esemplare presso i propri archivi.
2. Le commissioni di manifesti da affiggere con urgenza, nello stesso giorno, saranno accettate fino a 2 ore precedenti l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano dell'ufficio, sempre che preavvisate con un congruo anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

3. Le commissioni di manifesti da affiggere nel giorno seguente o in quelli successivi, escluso il festivo o il prefestivo, saranno accettati fino ad 1 ora precedente a quello di chiusura dell'ufficio.
4. I manifesti comunali, di altre autorità e pubbliche amministrazioni, saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza, in ogni caso preceduti da opportuno preavviso ed accompagnati da apposita nota di trasmissione.
5. Il Comune assicura il servizio di affissione dei manifesti urgenti e degli annunci necrologici (annuncio familiari) anche al di fuori degli orari di apertura previsti con le seguenti modalità :
  - sabato pomeriggio: dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
  - domenica mattina: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

#### **ART.57. MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

#### **ART.58. ESENZIONI DAL CANONE**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via

esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio.

- b) i manifesti delle autorità militari relativi ad attività istituzionali;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **ART.59. MAGGIORAZIONI DEL CANONE**

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 26,00 per ciascuna commissione, ovvero secondo le tariffe approvate dal Comune.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga ulteriore maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi prescelti tra quelli della superficie disponibile.

#### **ART.60. RIDUZIONE DEL CANONE**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali anche con presenza di sponsor commerciali, purché la superficie non superi 300 cmq.
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli

- viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

## **SEZIONE 5. ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

### **ART.61. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

### **ART.62. NORME FINALI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere "di rinvio" al testo vigente delle norme stesse.
4. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 31/3/2006 nonché le tariffe vigenti alla data del 31/12/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
5. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 31/3/2006, nonché le tariffe vigenti alla data del 31/12/2020 restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
6. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate con Chioschi- Dehors ed impianti pubblicitari per le quali è previsto il pagamento di un canone di concessione, continueranno ad effettuare il pagamento nella misura prevista fino alla scadenza della concessione originaria, ove quest'ultima risulti conforme, al 31/12/2020, al relativo Regolamento.
7. Nei casi di versamenti effettuati prima dell'adozione del presente regolamento, gli stessi sono considerati in acconto su canone dovuto salvo conguaglio.
8. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione,

anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

9. In deroga alle previsioni di cui all'ART.9, le scadenze di versamento per l'anno 2021 saranno fissate con la Delibera di Giunta di approvazione delle tariffe per la medesima annualità.



**ALLEGATO A – TIPOLOGIA OCCUPAZIONI PUBBLICHE E DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA**

<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE E MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA</b>
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO
COLONNE RICARICHE ELETTRICHE E PARCOMETRI
DISTRIBUTORI DI BIBITE, TABACCHI E ALTRI
PASSI CARRABILI
PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE E DI FATTO INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
AREE PARCHEGGIO
CHIOSCHI E SIMILI INFISSI DI CARATTERE STABILE (Attività produttive/commerciali/pubblici esercizi)
CHIOSCHI E SIMILI INFISSI DI CARATTERE STABILE (Edicole e vendita fiori)
SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI
FIORIERE
OCCUPAZIONE SOPRASSUOLO IN GENERE
TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO
OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO (ART. 1, COMMA 829 I. 160/2019)
SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI
PUBBLICI ESERCIZI ( ex legge 25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ec.
ESERCIZI COMMERCIALI
EDILI
TENDE
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC...)
PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI
MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA INDIVIDUATI DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI